



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

U.prot DVADEC-2015-0000026 del 17/03/2015

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2008/915 del 19/09/2008, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto "Impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex nel comune di Saluggia (VC)";

**VISTA** in particolare la prescrizione n.4, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che recita:

*"4. Prima dell'esercizio - L'esercizio del Cemex, compresa l'eventuale movimentazione di materiale radioattivo connessa all'esercizio dello stesso, potrà iniziare solo successivamente a seguito di monitoraggi effettuati in accordo con ARPA Piemonte. Tali monitoraggi, i cui esiti dovranno essere inviati al MATTM, dovranno registrare che l'acqua di falda superficiale non presenti più fenomeni di contaminazione (i cui valori sono già inferiori al valore soglia della non rilevanza radiologica) correlabili alla perdita di contenimento della piscina stessa;"*

**VISTA** la nota prot. 63226 del 23/12/2014, acquisita al prot. DVA-2014-42620 del 30/12/2014, con la quale la Società SOGIN S.p.a. inviava, in ottemperanza della prescrizione n.4 relativa al Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2008/915 del 19/09/2008 il documento GE RS 00170 - "Monitoraggio radiologico dell'acqua di falda superficiale"

**VISTA** la nota n. DVA-2015-943 del 13/01/2015 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTA** la nota prot. n. 2/SS21.02/2015 del 27/01/2015, acquisita con prot. DVA-2015-2677 del 30/01/2015 con la quale la ARPA Piemonte trasmette il proprio parere tecnico nel quale dichiara che:

- *"i monitoraggi effettuati da SOGIN sono stati eseguiti in accordo con Arpa Piemonte;"*
- *"la piscina di stoccaggio del combustibile - che a suo tempo ha causato la contaminazione dell'acqua di falda superficiale limitatamente al perimetro dell'impianto, attualmente svuotata e bonificata - non costituisce più una fonte di contaminazione ambientale, come evidenziato nell'ultimo periodo dalla stazionarietà dei livelli di contaminazione da Sr-90 del pozzo di controllo SPB".*

**ACQUISITO** il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1728 del 06/03/2015, assunto al prot. DVA-2015-6940 del 12 marzo 2015, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

#### **SI DETERMINA**

**l'ottemperanza la prescrizione n. 4 di cui al Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2008-0000915 del 19/09/2008.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

